

CATEGORIA 1: CITTADINANZA PER NASCITA

Qualora il minore rientri tra i casi indicati ai punti a), b), c), d), potrà essere registrato come cittadino italiano durante la minore età richiedendo un appuntamento alla mail brasilia.statocivile@esteri.it

La registrazione del minore è gratuita.

In questo caso il minore verrà riconosciuto come cittadino italiano DALLA NASCITA nonostante la cittadinanza sia riconosciuta posteriormente alla nascita.

Il giorno dell'appuntamento occorrerà consegnare l'atto di nascita del minore. L'atto si richiede ai Cartórios e deve essere apostillato, sempre in Cartório, e successivamente tradotto da un traduttore giurato. Anche la traduzione dovrà successivamente essere apostillata.

N.B. se i genitori sono sposati, è INDISPENSABILE che il matrimonio sia registrato in Italia, così come dovrà essere registrata in Italia qualsiasi altra variazione dello stato civile del padre/madre cittadino italiano. Ove non già provveduto, sarà possibile effettuare in Ambasciata la registrazione del matrimonio contestualmente alla registrazione della nascita. Senza la registrazione, anche contestuale, del matrimonio, non sarà possibile procedere alla registrazione della nascita.

Se il minore è nato da genitori non legalmente coniugati o comunque nato prima del matrimonio, qualora il certificato di nascita non riporti la dicitura "*foram declarantes os pais*" (sono dichiaranti entrambi i genitori), sarà necessario presentare un atto notarile brasiliano ("declaração pública de reconhecimento dematernidade/paternidade") sottoscritto dalla parte che non risulta dichiarante nell'atto di nascita. Qualora il minorenne abbia già compiuto i 14 anni sarà inoltre necessaria la sua presenza (v. [modello dichiarazione in caso di figlio minore di 14 anni](#) e [modello di dichiarazione in caso di figlio maggiore dei 14 anni](#)). Questa dichiarazione aggiuntiva deve essere effettuata presso un "Cartório", deve essere munita di Apostille e tradotta in italiano da un traduttore giurato brasiliano (traduzione anch'essa apostillata). Detta procedura è valida anche per i casi di genitori che hanno contratto matrimonio dopo la nascita dei figli. Se l'atto di nascita riporta invece la dicitura "*foram declarantes os pais*" non sarà necessario presentare la dichiarazione di filiazione.

Per il caso c), è onere del richiedente dimostrare in maniera incontrovertibile che gli ascendenti in questione non possiedano (o non possedevano al momento della morte dell'ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell'interessato) altre cittadinanze al di fuori di quella italiana. Potranno essere presentati certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o certificato utile a raggiungere la prova richiesta dalla legge. Non sono invece sufficienti dichiarazioni di parte.

Per il caso d) la residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente. È sufficiente che uno solo dei genitori sia stato residente in Italia, ma si considerano solo i genitori cittadini italiani. La residenza deve essere stata di almeno due anni continuativi prima della nascita del richiedente. Non rileva la residenza in Italia di genitori stranieri. Nel caso di genitore cittadino italiano jure sanguinis che abbia ottenuto il riconoscimento della propria cittadinanza italiana dopo il periodo di residenza in Italia, il requisito della residenza in Italia è comunque maturato e il figlio può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.